

Prot. n. 00828/18

Vista l'istanza iscritta al R.G. protocollo n. 00826/2018, depositata in data odierna da parte della difesa della società F.C. Pro Vercelli 1892, recante la richiesta, rivolta al Presidente del Collegio di Garanzia, di fissare senza indugio una nuova udienza onde riesaminare la vertenza decisa dallo stesso Collegio, in data 11 settembre u.s., con declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse e concernente l'applicazione ed interpretazione della preclusione prevista sub lettera D4 nel C.U. FIGC n. 54/2018, relativo ai criteri e alle procedure per l'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e B mediante ripescaggi;

preso atto che tale istanza è formulata in ottemperanza all'obbligo disposto dal TAR Lazio, sede di Roma, con l'ordinanza cautelare n. 6360/2018, di riesaminare i provvedimenti e le questioni in base alle indicazioni ricevute dallo stesso Giudice e sul presupposto che tale interesse oggi riviva proprio alla luce della suddetta decisione del TAR Lazio;

visto il decreto – legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante “*Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive*”, ed in particolare quanto disposto all'articolo 1, comma 4, secondo il quale le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto *de quo*, che riservano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso;

vista l'ordinanza cautelare n. 6360/2018 con la quale il TAR Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso promosso ex art. 4 del D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, dalla società istante, relativo al format del Campionato di Serie B e, per l'effetto, ha sospeso, ai fini del rispettivo riesame, nei sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati, costituiti dalla decisione n. 22/TFN emessa in data 1 ottobre 2018 dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, dai C.U. nn. 47, 48 e 49 del Commissario Straordinario FIGC, dalle delibere dell'assemblea di Serie B, che hanno ridotto l'organico del suddetto Campionato, e dal calendario delle partite per la corrente stagione;

preso atto che la dichiarata cessazione della materia del contendere, pronunciata dal Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, in data 11 settembre 2018 (prot. n. 00677/18), sia effettivamente venuta meno per effetto della ordinanza cautelare n. 6360/2018 del Tar Lazio, ma che essa costituisce pur sempre una decisione definitiva e non provvisoria;

ritenuto, pertanto, che il giudizio del quale l'odierna istante invoca il riesame non era sospeso, ma si è definitivamente concluso dinanzi al Collegio di Garanzia con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta in data 11 settembre u.s., tenuto conto, peraltro, che lo stesso TAR Lazio, con ordinanza n. 6358/2018, ha respinto la domanda della società Ternana Calcio S.p.A. e della società Robur Siena S.p.A. volta ad ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecutività di detta sentenza, i cui effetti sono oggi consolidati, con la conseguenza che il giudizio allora promosso è concluso;

considerato, per i motivi in precedenza esplicitati, che tale istanza costituisce un nuovo atto di accesso al giudice;

ritenuto che, per effetto dell'intervento del succitato decreto legge 115/2018, la dichiarata cessazione della materia del contendere, che è effettivamente venuta meno alla luce dell'ordinanza cautelare n. 6360/2018 del TAR Lazio, non possa restituire la causa, pur in presenza di un nuovo atto che radichi la domanda, al Collegio di Garanzia, ma che tale atto ben possa essere rivolto dinanzi al TAR Lazio, Giudice nel frattempo divenuto competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, D.L. 115/2018;

PQM

Dichiara irricevibile l'istanza di cui in epigrafe.

Roma, 25 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini